



## QUADERNI DI SOSTENIBILITA'

FORME CONTRATTUALI PER L'AUTOCONSUMO: IL PPA FISICO  
Come la Transizione Sostenibile fa bene alle Aziende e fa il bene dell'Ambiente



## Introduzione

*Ogni serio progetto di sostenibilità tende a generare valore per l'azienda a condizione di focalizzare l'attenzione su quattro diverse dimensioni.*

Non tutto è strategico. La dimensione “strategica” viene normalmente attribuita alla zona di intersezione tra le dimensioni socio-ambientali e possibilità per l'azienda di generare profitto, sotto forma di minori costi o aumento dei ricavi, tenendo in considerazione le aspettative degli stakeholder e le condizioni di fattibilità tecnico-scientifica. Le aziende devono comunque verificare l'allineamento delle proprie iniziative con la propria ragion di esistere, il loro **Purpose**.

Ecco quindi una delle possibili soluzioni pratiche che le aziende possono utilizzare: il **Power Purchase Agreement Fisico**.

Un PPA fisico è un contratto pluriennale per la consegna fisica di una quantità definita di energia, solitamente generata da fonti rinnovabili, da uno specifico impianto di produzione a un cliente finale. Esistono due tipologie principali di PPA fisico: Utility e Corporate.

- **Utility PPA:** Si tratta di un accordo tra un produttore rinnovabile e un cliente grossista che opera sul mercato come Utente di Dispacciamento (UDD). In alcuni casi, il produttore non è un UDD e deve siglare con il trader un mandato di dispacciamento.
- **Corporate PPA:** È un accordo tra un produttore e il consumatore finale, che prevede la consegna dell'energia al Punto di Consegna dell'Energia (PCE).

**I contratti di PPA, sia fisici che virtuali, rappresentano strumenti fondamentali per garantire la sostenibilità e la prevedibilità dei costi energetici, favorendo la transizione verso fonti più sostenibili. La corretta implementazione e gestione di questi contratti, nonché la costituzione di modelli consortili e comunità energetiche rinnovabili, sono essenziali per promuovere l'efficienza energetica e la decarbonizzazione del sistema elettrico.**

Alcune delle principali forme di rischio che devono essere gestite nel PPA sono:

- **Profilo di immissione e prezzo dell'energia.** La forma della curva di produzione del PPA influisce notevolmente sul potenziale di profitto e perdita del contratto per le parti coinvolte, in relazione ai profili di immissione e al prezzo dell'energia in quelle specifiche ore.
- **Corrispettivo di utilizzo della capacità di trasporto (CCT).** Il corrispettivo di utilizzo della capacità di trasporto (regolato economicamente con il GME) è la differenza tra il prezzo di vendita dell'energia (Prezzo Zonale) e il prezzo di acquisto (PUN). Questo rappresenta una delle principali fonti di rischio, soprattutto a causa della difficoltà nella stima nel lungo periodo, dove è attesa una forte penetrazione delle rinnovabili e una maggiore competizione nelle ore di relativa produzione.
- **Sbilanciamento tra previsione e produzione effettiva dell'energia.** La differenza tra l'energia prevista e quella effettivamente prodotta dall'impianto rinnovabile solitamente comporta una penale per questo tipo di asset. Analogamente al profilo e al CCT, l'onere di sbilanciamento (solitamente a carico del produttore) è spesso soggetto a forte volatilità e incertezza negli scenari di lungo periodo.
- **COD (data di entrata in esercizio).** In caso di nuova costruzione, le incertezze sui tempi di autorizzazione e i ritardi nella fornitura dei componenti potrebbero causare un ritardo nell'operatività commerciale dell'impianto, esponendo il produttore al rischio di penali per il mancato rispetto del termine iniziale garantito per l'avvio della consegna dell'energia al consumatore finale.



Inoltre, nei contratti PPA fisici che riguardano la produzione da fonti rinnovabili, l'acquirente richiede l'acquisto e la consegna delle **Garanzie di Origine (GO)**, certificati che attestano che l'energia proviene da fonti rinnovabili. Il PPA fisico rientra nella categoria dei **contratti di somministrazione**. Durata e risoluzione del contratto sono stabilite da clausole specifiche, tra cui la clausola risolutiva espressa e quelle relative alla forza maggiore e alle modifiche normative. I PPA fisici rappresentano uno strumento di business vantaggioso per acquirenti e per produttori, in quanto, agli acquirenti offrono la possibilità di garantire la sostenibilità del proprio approvvigionamento energetico e di ottenere una prevedibilità dei costi nel lungo termine, fissando il prezzo dell'energia e riducendo l'esposizione alla volatilità del mercato.

Per quanto riguarda i **produttori**, consentono loro di assicurarsi flussi di cassa prevedibili e stabili per l'energia prodotta, facilitando il finanziamento di nuovi progetti di impianti rinnovabili e contribuendo agli obiettivi di transizione energetica. Molto spesso, infatti, produttore di energia e fruitore della stessa coincidono ed il contratto opera come garanzia in strutture di finanziamento note come Project Financing.

## Focus su aspetti fiscali - IMPATTI SU IVA, ACCISE E BILANCIO

I PPA fisici sono strumenti strategici per l'approvvigionamento energetico a lungo termine, ma implicano considerazioni fiscali e contabili non trascurabili. Dal punto di vista fiscale, in un PPA fisico, i principali elementi da considerare riguardano l'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) e le accise applicabili alla vendita di energia elettrica.

### IVA

La vendita di energia elettrica, oggetto primario del PPA fisico, segue il regime IVA ordinario previsto per tale bene; la circostanza che la transazione avvenga tramite un PPA non introduce specificità fiscali rispetto alla normativa generale.

In sintesi, l'IVA sulla fornitura di energia elettrica si applica con:

- **Aliquota ordinaria** (attualmente al 22%, salvo modifiche normative).
- **Aliquota ridotta del 10%** per usi domestici, imprese estrattive, agricole e manifatturiere (incluse poligrafiche ed editoriali), funzionamento di impianti irrigui e di bonifica, e forniture a clienti grossisti definiti dall'art. 2 del D.Lgs. 79/1999.
- **Regime del reverse charge** quando l'energia è fornita a un "soggetto passivo-rivenditore".
- **Non imponibilità** per le forniture destinate a esportatori abituali (previa verifica e comunicazione all'Agenzia delle Entrate).

È importante sottolineare che, ai fini della fatturazione IVA, non ha rilevanza se l'energia venga consegnata direttamente al punto di prelievo (POD) del cliente o tramite la Piattaforma Conti Energia (PCE).

Quest'ultima modalità incide unicamente sulla fatturazione degli oneri di trasporto e di sistema da parte dell'Unità Distributiva (UDD) al cliente.

L'UDD fatturerà al cliente gli oneri di trasporto e di sistema in base ai quantitativi di energia trasportati. Di norma, il servizio di trasporto è soggetto ad aliquota IVA ordinaria (22%). Tuttavia, qualora il trasporto rappresenti una **prestazione accessoria** alla cessione dell'energia elettrica effettuata dallo stesso soggetto che trasporta, si applicherà il medesimo regime IVA della fornitura di energia (in base all'art. 12 del D.P.R. 633/1972). Lo stesso principio si estende agli altri oneri accessori alla fornitura.



## ACCISE

Anche per le accise, il regime applicabile dipende dalla qualifica dell'acquirente dell'energia elettrica; oltre all'aliquota, è fondamentale identificare il soggetto obbligato al versamento dell'accisa, se dovuta.

Generalmente, il soggetto che cede l'energia elettrica al consumatore finale (sia il fornitore del PPA che l'UDD) è il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa, con il diritto di rivalersi sul cliente consumatore.

In scenari comuni dove il produttore/fornitore del PPA consegna l'energia in PCE e il trasporto è affidato all'UDD del cliente, entrambi i soggetti (fornitore PPA e UDD) sono considerati obbligati al pagamento delle accise per l'energia fornita e consumata, ognuno per la propria quota. L'accisa viene pertanto liquidata separatamente da ciascun fornitore in base all'aliquota dello scaglione di consumo riferibile alla propria fornitura, senza possibilità di cumulo.

In alcuni casi, il consumatore finale stesso può qualificarsi come soggetto obbligato al pagamento delle accise, gestendo autonomamente gli adempimenti (versamento e dichiarazione di consumo), soprattutto quando acquista energia da più fornitori (come nel caso PPA + UDD) e i consumi mensili superano i 200.000 kWh (art. 53 del TUA, ndr.). Questa qualifica può essere vantaggiosa per cumulare i consumi e beneficiare di una potenziale riduzione del carico fiscale per consumi elevati (oltre 1.200.000 kWh mensili).

Sebbene le implicazioni fiscali dei PPA fisici si concentrano primariamente su IVA e accise, è fondamentale considerare anche le implicazioni relative ad IRES e IRAP.

## IRES

Le implicazioni IRES emergono principalmente in relazione al **trattamento contabile** dei PPA fisici e, per analogia, al trattamento fiscale dei **derivati**, qualora un PPA fisico venisse qualificato come tale in specifiche circostanze.

In linea generale, per i soggetti IAS adopter e OIC adopter (diversi dalle microimprese), la normativa, in aderenza al principio di **derivazione rafforzata** (art. 83 del TUIR), attribuisce rilevanza fiscale agli elementi positivi e negativi di reddito che risultano dall'applicazione dei corretti principi contabili alla data di chiusura dell'esercizio.

L'articolo 112, comma 2, del TUIR stabilisce che concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi derivanti dalla valutazione degli strumenti finanziari derivati alla chiusura dell'esercizio.

Pertanto, sebbene un PPA fisico sia concettualmente un contratto di compravendita di energia, le eventuali problematiche di inquadramento contabile, che potrebbero portarlo ad essere trattato come un derivato, avrebbero **conseguenze dirette sulla determinazione del reddito imponibile IRES**.

In tal caso, le variazioni di fair value del contratto potrebbero assumere rilevanza fiscale. Tuttavia, nella visione generale, i PPA fisici si configurano come contratti executory senza immediata rilevazione a bilancio, suggerendo un impatto IRES limitato fino al momento della effettiva fornitura e del relativo pagamento.

## IRAP

Per quanto concerne l'IRAP **i componenti negativi o positivi derivanti da strumenti derivati non concorrono alla determinazione della base imponibile**.

Il motivo è da ricondursi al fatto che tali componenti transitano nell'area finanziaria del conto economico, che è, per normativa, esclusa dalla base imponibile dell'IRAP; contabilmente, le variazioni di fair value dei derivati sono classificate tra gli oneri o proventi finanziari (voci D.18.d e D.19.d dell'OIC 32), aree non rilevanti ai fini IRAP. Di conseguenza, anche nell'ipotesi in cui un PPA fisico venisse qualificato come derivato ai fini contabili e IRES, le relative variazioni di valore non avrebbero impatto sulla base imponibile IRAP.



## PROFILI CONTABILI

Dal punto di vista contabile, i PPA fisici, nella loro essenza, non dovrebbero presentare particolari complessità di inquadramento. Generalmente, i PPA fisici sono considerati **contratti a termine per l'acquisto di energia** e, in linea di massima, rientrano nella categoria dei **contratti di acquisto executory** (in attesa di adempimento); per tali contratti, la prassi contabile ordinaria non prevede la rilevazione in bilancio fino al momento della fornitura e del relativo regolamento.

Questa interpretazione si basa sul fatto che il PPA fisico impegna le parti a una futura transazione di beni (energia elettrica), senza un trasferimento immediato di risorse che richiederebbe una rilevazione contabile. Tuttavia, è importante considerare che alcune clausole contrattuali, come la possibilità per l'acquirente di rivendere l'energia in eccesso alla rete, potrebbero sollevare interrogativi sulla corretta qualificazione del contratto ai fini dell'IFRS 9 (lo standard internazionale sugli strumenti finanziari, ndr.).

In particolare, la rivendita immediata potrebbe essere interpretata come un regolamento finanziario "net in cash", portando a classificare il PPA fisico come un derivato, con la conseguente necessità di valutazione al fair value.

Lo IASB ha pubblicato una bozza di chiarimento ("Contracts for Renewable Electricity - Proposed amendments to IFRS 9 and IFRS 7") proprio per affrontare queste problematiche, concentrandosi sulla possibilità di non valutare al fair value i PPA fisici destinati all'immediata rivendita.

Secondo lo IASB, la rivendita di energia rinnovabile non farebbe perdere al PPA fisico la sua natura di contratto di acquisto per uso proprio al verificarsi di specifiche condizioni:

- la vendita deriva dall'eccedenza di produzione rispetto al fabbisogno al momento della consegna;
- l'acquirente non ha la capacità di determinare il momento e il prezzo della vendita dell'energia in eccesso;
- l'acquirente si aspetta di riacquistare una quantità di energia almeno equivalente in un tempo ragionevolmente breve dopo la vendita.

Queste disposizioni si applicherebbero specificamente ai PPA relativi a energia rinnovabile la cui produzione è influenzata da fattori naturali non controllabili (solare ed eolico), creando un rischio di volume per l'acquirente. Per i soggetti che adottano i principi contabili nazionali (OIC), attualmente non esiste un principio contabile OIC specificamente dedicato ai Power Purchase Agreement.

La contabilizzazione si basa sull'applicazione dei postulati generali del bilancio (OIC 11) e dei principi OIC relativi a fattispecie economiche comparabili; data la natura del contratto, riconducibile alla somministrazione di un bene (energia elettrica), assumono rilevanza i principi sulla rilevazione dei costi per competenza (OIC 11), sulla valutazione delle rimanenze (OIC 13, sebbene l'energia elettrica sia difficilmente immagazzinabile su larga scala), sulla contabilizzazione dei crediti (OIC 15) e dei debiti (OIC 19).

Qualora il contratto includesse elementi assimilabili a un controllo su un asset specifico (es. impianto on-site non di proprietà), potrebbe essere necessario riferirsi all'OIC 16 (Immobilizzazioni materiali). Eventuali derivati incorporati ricadrebbero nell'OIC 32. Infine il nuovo OIC 34 sui Ricavi, pur disciplinando il lato del venditore, fornisce criteri sul riconoscimento per competenza che possono essere utili, per analogia, anche per i costi. Si attende comunque un'eventuale presa di posizione da parte dell'OIC (Organismo Italiano di Contabilità).

E' evidente che i PPA fisici, nonostante l'apparente semplicità contrattuale, presentano significative complessità sotto il profilo fiscale e contabile. Pertanto, una gestione accurata diventa strategicamente fondamentale per le imprese che puntano sulla Sostenibilità e sulla Finanza Agevolata.



## Focus sui profili legali - il lato legale della transizione energetica

I PPA fisici si configurano giuridicamente come contratti di somministrazione di lunga durata, aventi ad oggetto la fornitura fisica di energia elettrica da parte di un produttore, verso un cliente finale (**Corporate PPA**) o verso un grossista (**Utility PPA**).

Tuttavia, si tratta di un contratto complesso, che non si limita alla mera fornitura energetica, e il cui obiettivo è, tra l'altro, quello di **garantire stabilità dei prezzi per il consumatore ed entrate sicure per il produttore**.

Un PPA è un accordo **strutturato** e **multifase**, che coinvolge **più attori e documentazione accessoria**.

### Clausole chiave

Trattandosi di contratti di lungo periodo, è fondamentale prevedere clausole che regolino:

**TERMINE E DURATA:** lo **standard di mercato** prevede che il termine sia allineato alla durata del contratto di finanziamento stipulato per finanziare la costruzione dell'impianto la cui energia prodotta è oggetto del PPA.

- ◇ Gli **Utility PPA** stanno evolvendo verso durate più brevi (7-10 anni);
- ◇ I **Corporate PPA**, invece, mantengono una durata più estesa (in certi mercati anche oltre 20 anni).

**RISOLUZIONE:** tra gli obiettivi dei PPA fisici c'è **garantire il flusso di cassa** necessario per sostenere i costi relativi al finanziamento del progetto. A tal fine, mantenendo il focus sulla necessaria stabilità del contratto, in fase di negoziazione vanno accuratamente valutati i termini e le condizioni che prevedono la risoluzione per inadempimento (nonché eventuali penali).

- ◇ Si può **limitare l'applicazione dell'art. 1454 C.c.** ("diffida ad adempiere") mediante l'estensione dei termini di adempimento o mediante deroga espressa, richiedendo così la risoluzione solo tramite via giudiziale;
- ◇ È frequente l'inserimento di una **clausola risolutiva espressa**, che limita la possibilità di risoluzione a specifici eventi dettagliati nel contratto;
- ◇ In caso di **risoluzione anticipata**, spesso è prevista una **penale**, determinata secondo criteri precisi (es. **market-to-market**, cioè la differenza tra prezzo contrattuale e prezzo di mercato dell'energia).

**CLAUSOLA DI FORZA MAGGIORE:** la prassi è quella di depotenziare la portata dell'art. 1218 C.c. (che esclude la responsabilità del debitore in caso di impossibilità sopravvenuta).

- ◇ I contratti PPA sono soliti prevedere una clausola che **definisce espressamente quali eventi** costituiscono forza maggiore (e quali ne sono esclusi): una definizione estensiva tutela principalmente il produttore, mentre una definizione restrittiva avvantaggia l'acquirente.

**CHANGE IN LAW:** volta a disciplinare l'impatto di eventuali modifiche normative in corso di esecuzione del contratto. E' **prassi** escludere l'applicazione dell'art. 1467 C.c., attribuendo al contratto natura aleatoria, e inserire una clausola apposita per gestire l'impatto di future modifiche legislative che dovessero intervenire in corso di esecuzione del contratto.



## PROFILI REGOLATORI

I PPA fisici si collocano all'interno del contesto regolatorio del mercato elettrico: è pertanto necessario tener conto delle normative di settore e degli obblighi previsti per gli operatori coinvolti.

### Bacheca PPA

Per facilitare l'**incontro tra domanda e offerta** di energia elettrica da fonti rinnovabili tramite PPA, il Gestore dei Mercati Energetici (GME) ha introdotto questa iniziativa, che mira a promuovere lo sviluppo delle rinnovabili, col fine di rendere la stipula dei PPA più semplice e più trasparente.

La Bacheca ha tre funzioni principali:

- 1. Favorire l'incontro tra le parti interessate;**
- 2. Assolvere all'obbligo di registrazione dei contratti;**
- 3. Gestire le procedure di assegnazione di energia elettrica.**

### Regolamento REMIT

Il Regolamento REMIT (Reg. UE n. 1227/2011) nasce con lo scopo di **garantire trasparenza e correttezza** nei mercati dell'energia all'ingrosso. E' volto ad assicurare una concorrenza leale **a vantaggio dei consumatori finali**, nell'ottica di prevenire manipolazioni o abusi.

In Italia, la normativa è stata recepita con la L. n. 161/2014 ed impone alcuni obblighi specifici per gli operatori del mercato, anche in riferimento ai contratti PPA, qualora rientrino **in determinati parametri temporali e quantitativi**.

Gli obblighi principali sono:

- **Registrazione presso l'autorità nazionale;**
- **Pubblicazione di informazioni privilegiate;**
- **Obbligo di reportistica.**

***Nella fase di negoziazione di un PPA, le parti devono chiarire chi sarà responsabile dell'adempimento degli obblighi REMIT (e dei relativi costi), e chi dovrà fornire all'altra parte le informazioni necessarie per assolvere correttamente tali obblighi.***

Alla luce di questo scenario normativo, è evidente che la gestione dei PPA fisici richiede non solo una conoscenza approfondita delle opportunità offerte dal mercato, ma anche una piena consapevolezza degli adempimenti regolatori e delle responsabilità contrattuali connesse. L'evoluzione degli strumenti, come la Bacheca PPA del GME, e le disposizioni del regolamento REMIT, pongono le basi per un mercato più trasparente, sicuro ed efficiente, ma richiedono agli operatori grande attenzione nella fase di negoziazione e stipula.

Per queste ragioni, i Power Purchase Agreement fisici si stanno affermando come soluzioni strategiche nella transizione verso un'energia più sostenibile, garantendo stabilità di prezzo per l'acquirente e bancabilità per il produttore. Tuttavia, proprio per la loro complessità e per le numerose ricadute su profili civili, regolatori e finanziari, i PPA richiedono un'attenta valutazione legale, capace di trasformare i vincoli normativi in un reale **vantaggio competitivo**.



ATLANTE

#abilitatoridellasostenibilità

[www.atlanteconsulting.it](http://www.atlanteconsulting.it)